

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 23 APRILE 1964

Disciplina dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »

ONOREVOLI SENATORI.

1° - *Cenni Storici — Premessa.*

Il regio decreto 5 novembre 1863, n. 1534, che metteva in esecuzione la legge 27 settembre dello stesso anno, emanata per l'ordinamento del gioco del lotto in Italia, disponeva, fra l'altro, che l'aggio dei gestori poteva venire assoggettato ad una ritenuta non maggiore del 4 per cento « per l'istituzione e pel mantenimento di "un monte vedovile" destinato precipuamente a fornire sussidi alle vedove ed agli orfani dei dipendenti ricevitori ».

L'istituzione fu ordinata con decreto ministeriale 19 settembre 1887, n. 14904, e, successivamente, migliorata e riordinata con regio decreto 19 settembre 1892, n. 1017, a cui seguì il regio decreto 8 marzo 1894, numero 110.

Parallelamente al « monte vedovile », fra i ricevitori del lotto della Toscana, funzionava un « consorzio », che, pur essendo stato fondato col Granducaletto decreto del 17 di-

cembre 1851, era stato conservato come istituzione avente vita propria.

Il « monte vedovile », però, com'era naturale, andò consolidandosi con tendenza ad assorbire l'antico minor istituto, sicchè, anche per eliminare difficoltà amministrative e diversità di trattamento e di legislazione, si studiò di unificare le due istituzioni; il che avvenne con la legge 22 luglio 1906, n. 623, che creò il « fondo di previdenza per i ricevitori del lotto », al quale vennero trasferite tutte le attività e passività dei due enti soppressi.

Il nuovo organismo era unicamente destinato a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) dei ricevitori del lotto. Consentendolo le condizioni del fondo, potevano pure essere concessi assegni straordinari.

La contribuzione a carico dei ricevitori veniva fissata in misura non superiore al 4 per cento da applicarsi sull'intero aggio lordo.

La materia della legge predetta venne regolamentata dapprima col regio decreto 30 maggio 1907, n. 394, e, successivamente, col regio decreto 11 maggio 1911, n. 512.

L'istituzione mantenne inalterato il suo funzionamento fino alla riforma della legge sul lotto pubblico, disposta col regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973.

Con la suddetta riforma si innovò profondamente in materia di personale delle ricevitorie e venne fissato il principio che la durata della gestione dei ricevitori cessava dall'essere a vita, come era stato fino allora, avendo termine, se non erano intervenuti prima motivi di inabilità, al 75° anno di età. Alla conseguente necessità di assicurare un trattamento di quiescenza al personale che cessava dal servizio, si provvide con la stessa legge di riforma, introducendo fra le finalità del fondo anche quella di corrispondere assegni vitalizi ai ricevitori collocati a riposo per avanzata età (75 anni) o per inidoneità al servizio.

La determinazione delle misure degli assegni e dei requisiti per fruirne, fu demandata al regolamento che ebbe successivamente vita col regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

Con la legge 24 maggio 1943, n. 420, il fondo, che già con il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, era stato costituito in ente morale, assunse l'attuale denominazione di « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » e fu stabilita l'ammissione fra gli iscritti anche degli aiuto ricevitori.

L'ultima legge in ordine di tempo, riguardante il fondo, è il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 122, che provvide a meglio stabilire le finalità dell'ente e a dettare norme in materia di ricorso avverso il conferimento di assegni vitalizi, nonchè (se ne sottolinea l'importanza) a stabilire per un quinquennio a favore del fondo stesso una ritenuta a carico dei vincitori al lotto, pari all'1 per cento calcolato sulle vincite. Detta ritenuta, senza alcun limite di tempo è stata confermata dalla legge 4 febbraio 1958, n. 39.

È da aggiungere infine che a partire dal 1° gennaio 1947 risultano iscritti al fondo anche i commessi avventizi del lotto, considerata la loro equiparazione agli aiuto ricevitori, giusta l'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, equiparazione confermata dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, e risultante dall'obbligo da parte di detto personale di contribuire al Fondo con una ritenuta pari a quella degli aiuto ricevitori (leggi 4 febbraio 1958, nn. 39 e 52).

2° - Esigenza di una modifica alle norme esistenti.

Come si è potuto rilevare da quanto in precedenza esposto, le finalità dell'istituzione appaiono completamente mutate rispetto a quelle originarie del « monte vedovile » in quanto, dall'assistenza alle vedove e agli orfani dei ricevitori, si è arrivati ad una forma di trattamento di quiescenza non dissimile da quello praticato dallo Stato a favore dei propri dipendenti, e non più limitata ai superstiti dei titolari di ricevitorie, essendo invece rivolta a questi ultimi, collocati a riposo dopo una certa età, al personale ausiliario delle ricevitorie (aiuto ricevitori e commessi avventizi) ed ai superstiti degli uni e degli altri.

Ora, è da tenere presente che per le altre categorie di impiegati statali sono state dettate nuove norme in merito al trattamento di quiescenza e che al vecchio criterio di corrispondere ai gestori del lotto unaggio lordo comprensivo, oltre che della remunerazione personale anche delle spese della ricevitoria e per il personale, è stato sostituito quello (leggi 4 febbraio 1958, nn. 52 e 40) di tenere separata la parte dovuta al ricevitore come retribuzione da quella riguardante le spese, il che, modificando la base pensionabile, determina la liquidazione di un assegno di importo inferiore. Considerato ciò, non poteva non presentarsi l'esigenza di una nuova revisione delle norme che regolano il Fondo, per adeguare, con gli opportuni adattamenti, il trattamento di quiescenza del personale del lotto a quello generale dei dipendenti dello Stato.

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si aggiunga anche che le attuali norme che regolano il Fondo non stabiliscono i criteri per la liquidazione degli assegni vitalizi agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti, ai commessi avventizi nonchè ai loro superstiti.

Con l'occasione, non poteva essere disconosciuta l'opportunità di rivedere le norme riguardanti l'esistenza e il funzionamento del Fondo di garanzia sorto a partire dal 1° gennaio 1939 (artt. 103 e 104 della legge sul lotto) e destinato a garantire la gestione dei ricevitori senza cauzione e ad assicurare all'Erario il recupero degli eventuali debiti della gestione stessa. Infatti si è potuto rilevare che, dalla sua istituzione ad oggi, il Fondo non è stato mai chiamato ad assolvere alla sua finalità e, pur essendo possibile che ciò possa avvenire in futuro, si tratterà di casi sporadici, attesa la scrupolosità con la quale i gestori del lotto attendono ai loro doveri.

Ora pur conservando l'obbligo da parte dei gestori di prestare una cauzione — che ha anche il valore morale di tenere vivo il senso di responsabilità di chi maneggia denaro dell'Erario —, è stato ritenuto più conveniente sopprimere il Fondo di garanzia, facendo assumere il compito di garantire le gestioni dei ricevitori dall'Ente, al quale peraltro può essere così trasferito l'attuale patrimonio del fondo suddetto e al quale potranno essere devolute le trattenute sull'ag-

gio con le quali i gestori vengono esonerati dall'onere di prestare la cauzione. Le nuove entrate contribuiranno a consentire all'Ente di far fronte al maggior carico di spesa che le modifiche al trattamento di pensione comporteranno.

I punti essenziali della riforma riguardano:

a) istituzione di nuovi criteri per la liquidazione degli assegni dei ricevitori, tenute presenti le norme attualmente vigenti per i dipendenti dello Stato e assetto normativo alla liquidazione degli assegni vitalizi agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori reggenti e ai commessi avventizi;

b) assunzione da parte del Fondo dell'impegno di garantire per intero tutte le gestioni dei ricevitori;

c) corresponsione di una indennità di buona uscita;

d) riscatto dei servizi prestati nelle ricevitorie in data anteriore all'iscrizione al Fondo;

e) corresponsione di prestiti agli iscritti.

3° - Piano finanziario dell'Ente.

L'ente provvede alle sue finalità, presenti e future (oneri latenti), con: entrate patrimoniali, contributi degli iscritti, ritenuta dell'1 per cento sulle vincite al lotto ed entrate minori.

Tenendo presente il rendiconto dell'esercizio 1959-60, le entrate sono così ripartite:

gettito dell' 1 per cento sulle vincite (articolo 1 legge 4 febbraio 1959, n. 39)	L. 191 milioni (42,63%)
contributi versati dagli iscritti (articolo 99 legge sul lotto)	» 144 » (32,14%)
proventi patrimoniali	» 95 » (21,21%)
entrate eventuali	» 6 » (1,34%)
contributo del Tesoro (per corresponsione di una indennità di caroviveri ai titolari di assegni vitalizi)	» 12 » (2,68%)
	—
TOTALE	L. 448 milioni
	—

Le spese sono costituite da:

spese d'istituto (assegni vitalizi, assistenza sanitaria, sussidi)	L. 172 milioni
spese generali	» 15 »
spese varie straordinarie	» 2 »
	==
TOTALE	L. 189 milioni

Si è avuta quindi una differenza tra entrate e spese di lire 259 milioni che, unitamente ad una sopravvenienza per rivalutazione di residui attivi, ha fatto ascendere l'incremento patrimoniale dell'esercizio 1959-60 a lire 319 milioni.

Il bilancio tecnico al 1° gennaio 1958 ha recato un avanzo tecnico di lire 228.499.774. Esso però non prevedeva le attuali modifiche e i conseguenti oneri, come non prevedeva, di contro, le maggiori entrate annuali verificatesi dal 1958 in poi. Nel bilancio suddetto, infatti, le entrate annuali erano previste complessivamente in lire 327 milioni, e le spese in lire 137 milioni, con un avanzo finanziario di lire 190 milioni. Nell'esercizio 1958-59, si è visto, che l'avanzo è stato di lire 259 milioni, oltre all'aggiunta di lire 60 milioni per rivalutazione di residui e cioè di maggiori entrate degli esercizi precedenti valutate prudenzialmente al disotto del loro effettivo gettito.

A questo maggior incremento dell'avanzo, debbono sommarsi — quando il provvedimento avrà attuazione — la devoluzione all'Ente della ritenuta che in atto è dovuta dai gestori del lotto al Fondo di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato (art. 27 del provvedimento) e l'acquisizione del contributo, peraltro elevato da 0,75 per cento all'1,50 per cento che i gestori dovranno versare all'Ente quale corrispettivo dell'onere del rischio assunto da quest'ultimo, garantendo totalmente le loro gestioni ed esonerandoli dal prestare la cauzione (art. 22 del provvedimento). È da tener conto, poi, che una parte dei miglioramenti previsti dal disegno di legge sono in atto operanti, in quanto il Consiglio di amministrazione dell'Ente, con l'approvazione dell'organo tutorio, ha disposto in via provvisoria nella liquidazione degli assegni, la adozione di criteri equitativi per la determinazione dell'aggio pensionabile, che prima dell'emanazione delle leggi 4 febbraio 1958, n. 52 e n. 40, era comprensivo anche delle spese per la ricevitoria, in modo da applicare le norme attualmente vigenti per il calcolo dell'assegno su una base di aggio pressochè uguale a quello che sarebbe stato liquidato anteriormente alle leggi suddette. Questo provvedimento ha determinato una spesa,

superiore di circa il 30 per cento a quella assunta nel bilancio tecnico, spesa, tuttavia che in atto è sostenuta dall'Ente ed è compresa fra le uscite del bilancio dell'esercizio 1959-60.

Si prevede quindi che la struttura finanziaria dell'Ente possa far fronte ai maggiori oneri derivanti dalle norme contenute nel disegno di legge e se, qualche intervento fosse necessario da parte dello Stato ciò potrebbe essere richiesto fra una decina di anni in quanto fino a quell'epoca possono essere utilizzate le accresciute disponibilità patrimoniali venutesi ad accumulare prima della entrata in vigore delle nuove norme, le quali, fra l'altro, comportano l'acquisizione all'Ente di lire 95 milioni, già facenti parte del patrimonio del sopprimendo fondo di garanzia (art. 19 del disegno di legge).

4° - *Illustrazione degli articoli del provvedimento.*

Le attuali norme che disciplinano l'Ente per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto sono in massima parte contenute nel regolamento alla legge sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni.

Nell'elaborare le norme relative alle modifiche da apportare alle disposizioni vigenti, è apparso però che tali modifiche, pur riferendosi prevalentemente a disposizioni contemplate nel regolamento di cui sopra, tuttavia hanno valore costitutivo e tali pertanto da potere essere formulate solamente in un provvedimento di legge formale.

S'intende che sorge la necessità di un coordinamento delle norme del presente disegno di legge, quando troveranno applicazione, con tutte le norme aventi valore di legge attualmente regolanti il Fondo e a ciò appunto dovrà provvedersi riordinando in unico testo, tutte le norme riguardanti la materia con apposita delega legislativa al Governo.

Poichè nella illustrazione che segue sarà fatto sovente riferimento alle norme sia di legge che di regolamento che con la presente sono modificate, quando si farà menzione della legge sul lotto, s'intende il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, converti-

to nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni e quando sarà indicato il Regolamento sul lotto, s'intende fare riferimento al regio decreto 25 luglio 1940, numero 1077 e successive modificazioni.

Art. 1. - Col primo comma dell'articolo si precisa che l'Ente è disciplinato dalla presente legge e, quanto alla sua organizzazione ed al suo funzionamento, da apposito Statuto da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro.

Con il secondo comma, in conformità a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 1 e 5 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, viene disposto che l'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati a norma dello Statuto, e che l'organo di tutela e di controllo è il Ministero delle finanze il quale, oltre il normale potere di ordinare ispezioni, accertamenti e controlli, può, per gravi irregolarità o per altre cause che dovessero compromettere il raggiungimento delle finalità dell'Ente, sciogliere il Consiglio di amministrazione e provvedere, in tal caso, alla sua ricostituzione od alla nomina di un commissario straordinario.

Art. 2. - Indica le varie categorie di personale iscritto all'Ente, le quali beneficiano delle diverse forme di attività assistenziale da esso esercitate.

Per tali categorie di personale è previsto l'esonero dagli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali.

Inoltre, in conformità a quanto previsto all'articolo 99 della legge sul lotto e successive modificazioni (decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122, articolo 1; decreto legislativo presidenziale 10 dicembre 1947, n. 1741, articolo 1; legge 4 febbraio 1958 n. 39, articolo 1), viene disciplinata la misura dei contributi dovuti all'Ente dagli iscritti, mentre, poi, viene introdotta una innovazione con la quale viene posta a carico dell'Amministrazione, anziché dei ricevitori, la metà della ritenuta dovuta al Fondo dagli aiuto ricevitori e dai commessi avventizi. La dispo-

ne è giustificata dal fatto che, con le norme sul conglobamento parziale e totale del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto (leggi 4 febbraio 1958, n. 52, e 4 febbraio 1958, n. 39), la spesa per il personale sussidiario è stata posta a diretto carico dell'Amministrazione la quale, quindi, avendo così assunto la veste di datore di lavoro nei confronti dello stesso personale, deve addossarsi anche i relativi oneri previdenziali ed assistenziali che la vigente legislazione pone a carico del datore di lavoro.

L'innovazione viene fatta decorrere dal 1° luglio 1955, perchè da tale data ebbe effetto la legge 4 febbraio 1958, n. 52, con la quale si provvede ad effettuare il conglobamento parziale delle retribuzioni.

Con lo stesso articolo, 4° comma, viene, poi, introdotta, a partire dall'esercizio successivo a quello della pubblicazione della presente legge, una maggiorazione — a completo carico del personale — in ragione di una unità delle percentuali di ritenuta, da destinarsi alla costituzione di una dotazione per la corresponsione dell'indennità di buonsuscita di cui all'articolo 23.

Viene confermata la ritenuta dell'1 per cento sulle vincite in favore dell'Ente, già prevista dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 39.

Viene infine confermata la norma contemplata dall'articolo 1 della medesima legge, relativo alla irripetibilità, eccetto che per il caso di errori materiali, dei contributi versati dagli iscritti al Fondo, nonché la norma prevista dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973, in ordine alla devoluzione al Fondo delle somme derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori ed agli aiuto ricevitori, dalle riduzioni d'aggio applicate per motivi disciplinari, dalle somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori d'uso e da tutti gli altri proventi eventuali.

Art. 3. - Con questo articolo, che modifica l'articolo 107 della legge sul lotto, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo presi-

denziale 27 giugno 1946, numero 122, si precisano le finalità dell'Ente ed in ordine a queste sono da annoverare alcune innovazioni sostanziali quali: l'assunzione da parte dell'Ente dell'onere di garantire le gestioni dei ricevitori e dei reggenti sprovvisti di cauzione (tale compito è attualmente assolto dal fondo di garanzia, che pertanto verrà soppresso); la corresponsione di una indennità di buonuscita; la concessione di prestiti ai gestori per esigenze delle ricevitorie.

È stata soppressa la corresponsione di una indennità in caso di disoccupazione involontaria degli aiuto ricevitori, in quanto la norma si riferisce ad una situazione di fatto, non più realizzabile, dato che detto personale è retribuito ora in via continuativa, alla pari degli altri dipendenti statali.

Per analogia, poi, al trattamento riservato alle figlie del personale statale, si è ritenuto opportuno unificare il criterio di concessione dell'assegno continuativo indiretto o di reversibilità a favore dei figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, dato che attualmente la condizione di inabilità non è richiesta per le figlie nubili maggiorenni. Sono stati inoltre previsti, innovando alla precedente disciplina, anche i requisiti della nullatenenza, del carico e della convivenza con il dante causa, prescritti dall'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, numero 46, per gli orfani maggiorenni del dipendente o pensionato statale.

Art. 4. - Con l'iscrizione al Fondo di tutto il personale del lotto e con l'applicazione dei nuovi criteri in merito al trattamento di quiescenza, erano necessarie disposizioni che sostituissero quelle dell'articolo 299 del regolamento sul lotto, ormai da considerarsi in massima parte superato.

Con l'articolo 4, infatti, si disciplina in modo unitario la valutazione del periodo di contribuzione per avere diritto all'assegno, eliminando la norma per la quale gli aiuto ricevitori avevano diritto alla pensione solamente se gestori di una ricevitoria in qualità di reggenti per un periodo continuativo di almeno 10 anni.

Il periodo minimo di contribuzione è elevato a 20 anni, in analogia al periodo minimo

di servizio occorrente al personale statale per avere diritto alla pensione.

Nell'articolo in parola è recepita la disposizione circa la cumulabilità del periodo di servizio prestato anteriormente alla iscrizione al Fondo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 122, nonché la conseguente disposizione che trasferisce all'Ente l'importo dei contributi assicurativi obbligatori per invalidità e vecchiaia ai superstiti già pagati a detto Istituto (articolo 10 del decreto predetto).

L'articolo contiene anche l'innovazione relativa al riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Fondo nei casi in cui tale periodo non è coperto da assicurazione obbligatoria.

È rimasta inalterata la norma che riguarda l'inabilità per causa di servizio di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 299 del Regolamento sul lotto e il conseguente beneficio dell'assegno vitalizio. Vi è stata però apportata l'innovazione di aumentare gli anni di servizio, da computare ai fini dell'assegno, di 10 anni, stabilendo comunque che l'assegno non può essere inferiore a quello computato sulla base di 20 anni.

Art. 5. - Contiene la norma transitoria che consente la graduale applicazione del criterio che fissa in venti anni il periodo minimo di contribuzione da parte dell'iscritto per avere diritto all'assegno, tenuto conto che in atto, tale periodo è stabilito in dieci anni. Il tasso di gradualità è quello previsto nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 6. - Innova rispetto alla norma dell'articolo 301 del Regolamento sul lotto, stabilendo, per i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi, laddove attualmente la norma riguarda solamente i ricevitori, che il collocamento a riposo per limiti di età avvenga al compimento del 72° anno di età invece che al 75°.

La norma s'ispira all'esigenza di evitare che in servizio rimanga personale che a cagione dell'età non possa efficacemente adempiere ai propri doveri d'ufficio. Tuttavia,

considerando che il simultaneo collocamento a riposo di tutto il personale che ha superato i 72 anni di età possa determinare un aggravio di oneri per l'Ente, è prevista la graduale applicazione della norma entro un periodo di 10 anni, salvo a mantenere in servizio il personale fino ai 75 anni qualora la situazione dell'Ente non lo consentisse.

Continua ad essere previsto il collocamento a riposo d'autorità esteso ora a tutto il personale (per i commessi avventizi il provvedimento si identifica nella revoca dell'autorizzazione a prestare servizio) in caso di inidoneità permanente a compiere i propri doveri d'uffici.

Viene infine stabilito un limite di età per accedere alla nomina a ricevitore che viene fissato al 70° anno di età. La limitazione, giustificata da ovvi motivi di opportunità, non è di pregiudizio per gli eventuali esclusi dalla promozione, in quanto il reddito delle ricevitorie, alle quali potrebbero essere assegnati, è di modesto importo e comunque non superiore alla retribuzione di aiuto ricevitore.

Art. 7. - Il limite massimo di età per ottenere su domanda il collocamento a riposo da parte del personale di ruolo o di ruolo aggiunto e la cessazione dal servizio da parte dei commessi avventizi, attualmente fissato per i soli ricevitori a 70 anni, dall'articolo 302 del Regolamento sul lotto, è abbassato a 65 anni. È previsto però che, attese le disponibilità del Fondo, sia il Consiglio di Amministrazione a fissare annualmente il numero di iscritti che possono beneficiare dell'agevolazione.

Art. 8. - Innova completamente in merito ai criteri per la liquidazione degli assegni vitalizi ai ricevitori.

L'articolo 303 del Regolamento sul lotto prevede, infatti, attualmente, che l'assegno venga determinato sulla base della terza parte dell'aggio lordo (media quinquennale), del quale si calcolano tanti quarantesimi quanti sono gli anni di servizio.

Dovendosi continuare ad applicare la suddetta disposizione, è venuta a crearsi una anomalia derivante dalle nuove norme con-

tenute nelle leggi di conglobamento totale e parziale delle retribuzioni ai gestori del lotto (leggi 4 febbraio 1958, numeri 39 e 52).

Infatti esse prevedono una corresponsione di aggio che, a differenza del passato, è limitata alla sola retribuzione del gestore, con esclusione quindi delle spese per la ricevitoria e per il personale, le une e le altre, una volta, incorporate nell'aggio. Poichè il nuovo aggio risulta inferiore al terzo dell'aggio lordo comprensivo delle spese di cui sopra, è evidente che l'assegno liquidato col sistema dei quarantesimi risulta inferiore, a parità di gettito della ricevitoria, a quello liquidato sulla base pensionabile dell'aggio lordo.

Tenuto conto che l'aggio che ora si corrisponde costituisce retribuzione per l'opera personale dei ricevitori, l'aggio stesso può essere considerato al pari di uno stipendio e quindi preso come base pensionabile. Poichè, per gli impiegati dello Stato, è stato adottato il criterio delle percentuali, e nulla ostando perchè tale criterio sia applicato anche al personale del lotto, con l'articolo in esame viene appunto stabilito che l'assegno vitalizio ai ricevitori del lotto sia determinato, prendendo come base pensionabile l'aggio e calcolando sul medesimo apposite percentuali che sono le stesse previste nell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 737.

Rispettando il principio vigente nelle norme in vigore, che pone un limite d'importo all'assegno, l'articolo 8 dispone che la base pensionabile non possa superare un importo pari ad uno stipendio statale di coefficiente 325, maggiorato lievemente per importi superiori, per non annullare in modo assoluto una gradualità che tiene conto dell'effettivo gettito dell'incasso.

Quanto al periodo di tempo per il calcolo della media della base pensionabile, si è ritenuto di limitarlo a tre anni (due se vi è un esercizio incompleto inferiore a sei mesi) considerato che tale periodo è sufficiente a stabilire il reddito medio del ricevitore.

Infine è previsto che, a parità di anni di servizio, l'assegno liquidato a favore di un

ricevitore, non possa essere inferiore a quello di un aiuto ricevitore.

Art. 9. - Stabilisce i criteri per la liquidazione degli assegni vitalizi al personale non gestore. Essi sono identici a quelli vigenti per il personale statale, che peraltro sono attualmente applicati per analogia non prevedendo le norme relative all'Ente alcuna modalità per la liquidazione degli assegni agli aiuti ricevitori.

La base pensionabile è quella della retribuzione percepita all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 10. - Continuando nell'adozione di uniformità di criteri con il trattamento di pensione degli impiegati statali, col primo comma dell'articolo 10, vengono stabilite le percentuali per la determinazione dell'assegno di reversibilità alle vedove e agli orfani dei titolari di assegni vitalizi. Dette percentuali sono identiche a quelle previste per gli impiegati statali.

Sono stati aboliti i limiti minimi e massimi dell'assegno, attualmente previsti dall'articolo 304 del Regolamento sul lotto, in quanto i limiti stessi sono impliciti nell'assegno liquidato al dante causa.

Nel secondo e nel terzo comma sono recepite le norme riguardanti il cumulo delle pensioni, contenute nel primo e secondo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, mentre nei commi quarto, quinto, sesto e settimo sono rese applicabili al personale del lotto le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Quanto alla norma che stabilisce il limite massimo di età del dipendente perchè contragga matrimonio, la norma non contiene la condizione che il dipendente sia già in pensione, in quanto, salvo il caso di dispensa per malattia o per inidoneità, il personale del lotto può trovarsi cessato dal servizio dal 65° anno di età al 72°. Per rispettare lo spirito della legge, inteso ad impedire che si stabiliscano vincoli coniugali quando sussista una inidoneità obbiettiva a contrarre matrimonio, occorre prevedere che il matri-

monio potesse avvenire prima del collocamento a riposo, tra il 65° anno (epoca in cui il legislatore considera che un impiegato statale si trovi a riposo) e il 72° anno di età.

Art. 11. - Con questo articolo, si aggiorna l'attuale norma contenuta nell'articolo 305, lettera *b*) del Regolamento sul lotto, relativa al caso in cui la vedova è esclusa dalla reversibilità dell'assegno, tenendo presente quanto previsto nel terz'ultimo comma dell'articolo precedente circa le condizioni alle quali il matrimonio del dipendente deve avvenire.

L'articolo inoltre contiene una nuova disposizione che prevede il caso in cui l'assegno, non essendo reversibile alla vedova perchè ricevatrice o svolgente attività continuativa retribuita, sia assegnato agli orfani aventi diritto a pensione.

Art. 12. - Le norme vigenti (articolo 309 del Regolamento sul lotto) stabiliscono che, quando i ricevitori muoiono in attività di servizio, le vedove e gli orfani hanno diritto a pensione in ogni caso, purchè il loro dante causa abbia contribuito al Fondo per almeno cinque anni.

Si tratta di una norma di estremo favore che non si riscontra nel trattamento di quiescenza del personale statale. Pertanto è stato ritenuto opportuno aumentare detto limite di 10 anni, elevandolo a 15, apportando cioè la stessa maggiorazione per avere diritto al minimo dell'assegno diretto.

Il secondo comma dell'articolo 12 contiene però una norma transitoria, che consente, agli attuali iscritti, per un periodo di 10 anni, di godere del beneficio del minimo di 5 anni di contribuzione.

Infine, nell'ultimo comma viene elevato il computo del minimo dell'assegno ai superstiti dei dipendenti morti in servizio a cagione dell'esercizio delle loro funzioni, portandolo a quello corrispondente a 20 anni di servizio. Viene inoltre prevista, a partire da una contribuzione effettiva di 10 anni, una maggiorazione di altri 10 anni.

Art. 13. - Questo articolo contempla le cause di decadenza dal diritto all'assegno

continuativo che, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 307 del Regolamento del lotto, si verifica al raggiungimento della maggiore età degli orfani, a meno che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, punto 2), o prima ancora del raggiungimento della maggiore età ove essi contraggano matrimonio; nonchè nell'ipotesi in cui il titolare dell'assegno consegua la gestione di una ricevitoria del lotto o venga a risultare provvisto di una retribuzione fissa derivante da prestazione d'opera a carattere continuativo.

Riproduce altresì la norma, prevista dall'articolo 308 del Regolamento del lotto, contemplante la reversibilità in favore degli orfani minorenni o maggiorenni, se permanentemente inabili al lavoro, dell'assegno continuativo goduto dalle vedove nel caso di morte o di passaggio ad altre nozze e, innovando alla norma contenuta nell'ultimo comma dello stesso articolo (ai sensi della quale, nel caso in cui uno o più figli dello stesso genitore vengano a cessare dalla partecipazione all'assegno, l'assegno stesso viene corrisposto per intero agli altri aventi diritto), sancisce che, nello stesso caso, la corresponsione dell'assegno deve avvenire nella misura prevista dall'articolo 10 della presente legge, in aderenza ai nuovi criteri introdotti per la liquidazione degli assegni indiretti e di reversibilità.

Art. 14. - L'Ente già corrisponde ai titolari di assegni diretti, indiretti e di reversibilità un assegno mensile di caroviveri. A tal fine riceve dallo Stato un contributo straordinario (imputato al capitolo 273 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze dell'esercizio 1962-63) di lire 12.000.000 all'anno.

L'articolo in parola modifica tale erogazione, uniformandola ai criteri contenuti nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

L'articolo in parola codifica anche un'attuale concessione dell'Ente, disposta in analogia al medesimo beneficio di cui godono i pensionati dello Stato, relativa all'erogazione di una tredicesima mensilità ai titolari di assegni vitalizi.

Art. 15. - Disciplina la corresponsione dei sussidi prevedendo il caso che possano avervi diritto non soltanto i titolari di assegni vitalizi ma anche il personale in servizio.

È prevista anche l'erogazione di fondi per forme di assistenza e previdenza di carattere generale.

Art. 16. - Viene elevato a venti anni, con un periodo di transitorietà di anni dieci, il numero di anni minimo di contribuzione prescritto (articolo 274 del Regolamento sul lotto) perchè alla moglie e ai figli del ricevitore destituito sia liquidato un assegno.

La disposizione è estesa al personale sussidiario revocato (per gli aiuto ricevitori non è prevista la destituzione) e a quello cui sia stata revocata l'autorizzazione a prestare servizio nelle ricevitorie (commessi avventizi), quando il provvedimento è adottato per motivi che determinano nei ricevitori la destituzione.

Ai fini di un adeguamento alle prescrizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322, è prevista la costituzione della posizione assicurativa I.N.P.S. per il personale che cessa dal servizio senza diritto al trattamento di quiescenza, il cui onere viene in tal modo trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con l'ultimo comma è introdotta una deroga all'indicato obbligo di ricostituzione della posizione assicurativa nel caso del dipendente che cessa dal servizio per destituzione, ove il Consiglio di amministrazione dell'ente deliberi la concessione di un assegno continuativo alla moglie ed ai figli, concessione cui si attribuisce un valore sostitutivo dell'assegno diretto.

Art. 17. - Con gli stessi criteri di cui all'articolo precedente è prevista la corresponsione dell'assegno in caso di revoca dal servizio dei ricevitori, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e in caso di revoca dell'autorizzazione a prestare servizio ai commessi avventizi.

L'articolo in parola sostituisce le norme di cui all'articolo 275 del Regolamento sul lotto.

Art. 18. - Viene codificata la concessione di un'indennità *una tantum*, in ragione di tante mensilità quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, a favore dei dipendenti che cessano dal servizio per dimissioni, sia d'ufficio che volontarie, o che cessano comunque per altre cause senza diritto all'assegno vitalizio, salva la detrazione dal correlativo importo dell'ammontare dei contributi da versare all'I.N.P.S. per la ricostituzione della posizione assicurativa ai sensi dell'indicata legge 2 aprile 1958, n. 322.

Art. 19. - Con gli articoli 19, 20, 21 e 22 del disegno di legge si attua la finalità prevista al punto 4° dell'articolo 1 del disegno di legge.

Quanto all'incorporamento del patrimonio del Fondo di garanzia in quello dell'Ente, è da tener presente che all'inizio, la riserva destinata ad assicurare la copertura degli eventuali debiti dei gestori fu costituita da una somma prelevata una volta tanto dagli utili di bilancio dell'Ente.

Art. 20. - Considerato che con la soppressione del Fondo di garanzia, la funzione di garantire le gestioni dei ricevitori è assunta dall'Ente, l'articolo in parola attribuisce appunto tale funzione all'Ente stesso, precisando quali sono i limiti della responsabilità assunta verso l'Erario, in caso di insolvenza dei gestori così come precisa l'attuale articolo 293 del Regolamento sul lotto a proposito della responsabilità del Fondo di garanzia.

Art. 21. - Le norme che attualmente disciplinano lo svincolo delle cauzioni già prestate o l'esonero di quelle da prestare (articolo 294 del Regolamento sul lotto) stabiliscono non un beneficio completo ma uno parziale pari ad un quarto dell'importo della cauzione imposta, salvo ad estendere gradualmente il beneficio all'intero ammontare in dipendenza del raggiungimento da parte del Fondo di garanzia di una disponibilità finanziaria corrispondente alla metà dell'importo complessivo delle cauzioni.

Con l'articolo 21, in argomento, si dispone che i gestori sono esonerati dal prestare l'intera cauzione, la quale s'intende garantita

dall'Ente, salvo che non rinuncino al beneficio, presentando apposita istanza e assoggettandosi a costituire — senza alcuna riduzione — la cauzione nei modi prescritti.

Questa disposizione semplifica ogni formalità e libera l'Amministrazione dal far funzionare un costoso servizio per la tenuta dei registri e della contabilità delle cauzioni esonerate.

Evita altresì l'emanazione dei decreti di approvazione delle singole cauzioni, il conseguente visto della Corte dei conti, la trascrizione dei decreti su appositi registri delle Intendenze di finanza, e infine la trasmissione di ogni copia dei decreti al Ministero delle finanze, adempimenti tutti che, a norma dell'articolo 282 del Regolamento sul lotto, sono oggi richiesti per le cauzioni imposte.

A questo si aggiungano le laboriose pratiche che il gestore deve applicare, ogni qualvolta che, cessato dal servizio, chieda lo svincolo della cauzione.

Art. 22. - Attualmente la ritenuta che i gestori debbono corrispondere quale prezzo del beneficio dell'esonero è di 0,75 per cento dell'aggio lordo. Poichè, come già è stato detto in precedenza, non esiste più un aggio lordo, comprensivo cioè delle spese di gestione e per il personale, bensì un aggio netto pari alla retribuzione personale del gestore, il che riduce sensibilmente la base imponibile e tenuto conto dell'aumentato rischio da parte dell'Ente garantendo tutte le gestioni e per l'intero ammontare delle cauzioni, la ritenuta in parola da 0,75 per cento è stata elevata a 1,50 per cento.

Art. 23. - In relazione a quanto previsto al punto 5° dell'articolo 3 del disegno di legge, si disciplina la liquidazione a favore del personale collocato a riposo o cessato dal servizio dell'indennità di buonuscita corrispondente ad una analoga agevolazione di cui godono gli impiegati civili dello Stato.

Per tale erogazione è prevista la costituzione di una dotazione alimentata da una trattenuta (1 per cento) sull'aggio o sulla retribuzione a completo carico degli iscritti al Fondo.

Inizialmente, la base principale dell'indennità di cui trattasi sarà costituita da un dodicesimo dell'assegno vitalizio, comprensivo dell'indennità di carovita e della 13^a mensilità. Poichè, man mano che la dotazione costituita dalla ritenuta dell'1 per cento va accrescendosi, la somma aggiuntiva sarà sempre maggiore, è previsto che l'ammontare dell'indennità di buonuscita non potrà superare l'importo della base pensionabile su cui è calcolato l'assegno vitalizio e cioè un'intera retribuzione annuale, con la limitazione, se trattasi di ricevitore, prevista nel secondo comma dell'articolo 8.

Fino a quando tale misura massima non potrà essere corrisposta, l'Ente interviene con un proprio contributo annuo non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo della spesa per nuovi assegni vitalizi da liquidare nell'esercizio.

Art. 24. - Stabilisce le modalità per la concessione dei prestiti ai gestori.

Il beneficio è limitato ai casi in cui la somma richiesta occorra al gestore per far fronte alle spese relative al miglior funzionamento della ricevitoria.

Non è prevista la concessione di prestiti per necessità familiari essendo il personale del lotto ammesso a godere del beneficio dei prestiti da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza ai dipendenti dello Stato.

Art. 25. - Con questo articolo viene disposta una perequazione tra gli assegni con decorrenza anteriore al 1° luglio 1959 e quelli aventi decorrenza dopo tale data. Mentre quest'ultimi godono di una riliquidazione secondo i nuovi criteri, gli altri beneficiano di un aumento percentuale fisso. Questa soluzione è stata dettata dalla impossibilità di potere procedere ad una riliquidazione di assegni il cui importo per il maggior numero di casi è stato determinato sulla base di aggi la cui rivalutazione oltre che difficoltosa sarebbe stata anche arbitraria.

Art. 26. - L'articolo in parola stabilisce le modalità per il riscatto dei servizi prestati

dai ricevitori e dal personale ausiliario, previsto dall'articolo 4 della presente legge.

I servizi che possono essere riscattati sono quelli prestati nelle ricevitorie del lotto in una delle qualifiche che abbiano comportato l'emanazione di atti ufficiali da parte dell'Amministrazione e che si riferiscono a concrete prestazioni nell'interesse del servizio soggette a particolari prescrizioni.

Quanto ai termini per la presentazione delle domande, le norme previste fanno riferimento a quelle di cui all'articolo 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Il riscatto in ogni caso dovrà avvenire dietro pagamento di un contributo commisurato all'aggio o alla retribuzione. La percentuale del contributo è del 5 per cento corrispondente alla percentuale più bassa di ritenuta cui è soggetto l'intero personale.

Per i ricevitori, in ogni caso, la base su cui applicare il contributo non può essere superiore all'importo della base pensionabile.

Art. 27. - Con l'articolo in parola si dispone la devoluzione all'Ente della ritenuta del settimo dell'aggio netto che i gestori del lotto, secondo le norme vigenti, debbono corrispondere al Fondo di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato, già Cassa sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623.

Il personale del lotto, per il fatto di avere un trattamento previdenziale a parte e un ordinamento giuridico autonomo, non rientra fra il personale civile dello Stato ammesso a godere dei benefici per i quali la Cassa fu istituita. Esso è tuttavia sottoposto alla ritenuta di cui trattasi, per effetto della legge suddetta, in cambio dell'ottenimento della abolizione della norma per la quale, annualmente, un'aliquota delle ricevitorie vacanti era assegnata non a personale del lotto ma ad estranei aventi particolari titoli di merito. Pertanto la categoria si impegnò a versare, come corrispettivo, una ritenuta sugli aggi spettanti per la costituzione di un fondo che desse la possibilità di conferire

agli ex dipendenti civili dello Stato e ai loro superstiti un assegno vitalizio.

Ora, per ritenere ancora valida la ragione della legge n. 623, a prescindere dai diritti di carriera di un personale che deve attendere molti anni prima di diventare titolare di una ricevitoria, bisognerebbe presupporre che una ricevitoria attuale possa essere conferita alla stregua di una rivendita di generi di monopolio, il che è da escludere, tenuti presenti i compiti specializzati dei ricevitori che sono di natura tecnica e contabile nonché disciplinari sul personale dipendente.

Venendo quindi meno la ragione per la quale si possa pretendere dai ricevitori del lotto un corrispettivo per non concedere annualmente un certo numero di ricevitorie ad estranei al lotto, è stato ritenuto rispondente ad un criterio di giustizia che la ritenuta di cui trattasi affluisca all'Ente, onde consentirgli di poter far fronte, con la nuova entrata, ai maggiori oneri derivanti dal miglioramento degli assegni sulla base del trattamento degli altri impiegati dello Stato.

D'altra parte è da tener presente che la ritenuta di cui beneficia il Fondo di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato, rappresenta un esiguo cospicuo rispetto al fabbisogno annuale e ben scarsa risorsa sarebbe quella — se si volesse ripristinare l'antica concessione esistente fino al 1906 — di destinare una parte delle 2300 ricevitorie esistenti a soddisfare le esigenze per le quali attualmente il Fondo di previdenza funziona.

Art. 28. - Prevede il caso in cui, con l'applicazione dei nuovi criteri, possa derivare una liquidazione inferiore a quella attualmente in godimento. In questa evenienza, il percipiente conserverebbe per intero l'antico assegno, la cui differenza con quello che gli spetterebbe è da considerarsi assegno personale.

Si dispone anche che l'assegno sia conservato nel caso che il percipiente non ne abbia più diritto, come nel caso delle figlie nubili maggiorenti, non inabili.

Art. 29. - Considerato che il personale del lotto appartiene alla categoria dei dipendenti

dello Stato e che l'Ente assolve ad una funzione analoga a quella svolta dallo Stato per il trattamento di pensione ai propri dipendenti, è stato disposto che l'Ente stesso possa fruire della tutela in giudizio da parte dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 30. - Riproduce norme già previste nella legge o nel regolamento del lotto e successive modificazioni.

Col primo comma, infatti, relativo alle modalità di pagamento degli assegni di quiescenza, viene confermato quanto previsto dall'articolo 312 del regolamento circa il pagamento a rate mensili sulla base di appositi ruoli.

Il 2° comma sancisce il divieto della sequestrabilità e cedibilità degli assegni, riconfermando in sostanza la disciplina prevista dall'articolo 313 del regolamento del lotto e dall'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122.

Conformemente a quanto già stabilito dall'articolo 7 dell'indicato decreto legislativo presidenziale, contro la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente relativa al conferimento di assegni vitalizi e continuativi è previsto il ricorso alla Corte dei conti entro il termine di 90 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato.

Art. 31. - In aderenza al disposto degli articoli 22 e 23 dello Statuto dell'Ente, approvato con decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 278, questo articolo sancisce l'obbligo del Consiglio di amministrazione di presentare al Ministero delle finanze, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio del Fondo accompagnato da una relazione sul suo funzionamento e di provvedere, al termine di ogni quinquennio, alla compilazione di un bilancio tecnico.

Art. 32. - Poichè il disegno di legge in esame ha disciplinato *ex novo*, innovando in diversi casi, una materia già regolata da precedenti norme di legge, con quest'ultimo articolo si è provveduto ad abrogare espressamente dette norme, salva l'abrogazione im-

plicita per quelle norme che risultassero in contrasto o incompatibili con la presente legge.

L'abrogazione espressa riguarda precisamente gli articoli 99, 104, 105, 106, 107 e 109 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5

giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, e gli articoli 221, 274, 275, 293, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, e 321 del Regolamento del lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », di cui al regio decreto- legge 19 ottobre 1938, numero 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, è disciplinato dalla presente legge, nonchè, per quanto riguarda la sua organizzazione e il suo funzionamento, da apposito statuto da approvarsi con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro.

L'Ente, che è amministrato da un Consiglio di amministrazione, è sottoposto alla tutela e alla vigilanza del Ministero delle finanze, il quale può ordinare ispezioni, accertamenti, controlli e sciogliere il Consiglio di amministrazione per gravi irregolarità o per altre cause che dovessero compromettere il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

In caso di scioglimento, il Ministro delle finanze nomina un commissario straordinario, ovvero provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione secondo le norme fissate dallo statuto.

Art. 2.

All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi del lotto, i quali pertanto non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali.

I ricevitori e gli aiuto ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo con una ritenuta generale sull'80 per cento del rispettivo aggio e tredicesima mensilità nella seguente misura:

dell'8 per cento per le ricevitorie di 1^a classe;

del 7 per cento per le ricevitorie di 2^a classe;

del 6 per cento per le ricevitorie di 3^a classe;

del 5 per cento per le ricevitorie di 4^a classe.

Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria e i commessi avventizi contribuiscono con una ritenuta pari al 5 per cento dell'80 per cento della retribuzione effettiva, compresa la tredicesima mensilità. Con effetto dal 1° luglio 1955, detta ritenuta gravante per metà a carico dell'Amministrazione, va versata mensilmente per intero al Fondo, a cura del ricevitore, salvo rivalsa della quota a carico del personale. La quota a carico dell'Amministrazione è prelevata dai gestori dalla riscossione della ricevitoria con le stesse modalità previste nell'ultimo comma dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni.

Le ritenute previste dai comma precedenti si applicano sull'80 per cento della retribuzione e della tredicesima mensilità finchè tale criterio resta in vigore per i dipendenti statali.

A partire dall'esercizio successivo a quello della data di pubblicazione della presente legge, le percentuali di ritenuta sono maggiorate di una unità il cui provento servirà a costituire la dotazione per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 23. Tale maggiore ritenuta è a completo carico degli iscritti al Fondo.

I contributi versati dagli iscritti al Fondo non sono rimborsabili agli interessati per alcun motivo, eccetto il caso di errori materiali.

Le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1 per cento in favore del Fondo.

Al Fondo sono pure devolute le somme derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori, le riduzioni d'aggio applicate per motivi disciplinari, nonchè le somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori d'uso e tutti gli altri proventi eventuali.

Art. 3.

L'Ente provvede:

1) a corrispondere assegni vitalizi al personale del lotto (ricevitori, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti) collocato a ri-

poso, dispensato dal servizio e revocato, nonchè ai commessi avventizi quando cessano dal servizio;

2) a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani minorenni del personale suddetto morto in servizio od in pensione.

L'assegno continuativo è dovuto anche agli orfani maggiorenni ed alle orfane nubili maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico di detto personale e nullatenenti. Sono equiparate alle orfane nubili le orfane vedove che si trovino nelle predette condizioni, purchè la convivenza a carico sussista da almeno 5 anni dopo la morte del marito.

Non si considerano nullatenenti gli orfani o le orfane maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue, tenendo conto di eventuale altra pensione od analogo assegno loro spettante o appartengano a nucleo familiare il cui reddito accertato ai fini dell'imposta complementare superi un milione di lire all'anno.

3) a corrispondere, agli iscritti all'Ente e ai titolari di assegni vitalizi, assegni straordinari (sussidi) nei limiti fissati per ogni esercizio dal Consiglio di amministrazione;

4) a garantire le gestioni dei ricevitori e degli aiuti ricevitori sprovvisti di cauzione;

5) a corrispondere un'indennità di buonuscita:

a) agli iscritti collocati a riposo o comunque cessati dal servizio, con diritto all'assegno vitalizio, secondo le norme dell'articolo 23;

b) ai superstiti del personale di cui sopra ed a quelli degli iscritti morti in servizio, con diritto all'assegno vitalizio, secondo le norme dell'articolo 23;

c) al personale dimissionario o comunque cessato dal servizio senza diritto all'assegno, secondo le norme dell'articolo 18;

6) ad accordare prestiti ai gestori per esigenze della ricevitoria;

7) ad esercitare, nei limiti delle possibilità finanziarie dell'Ente, altre forme di

assistenza e previdenza a favore del personale iscritto all'Ente e dei titolari di assegni vitalizi e dei loro familiari.

Art. 4.

Ha diritto all'assegno vitalizio il personale che abbia contribuito al Fondo per il periodo di almeno 20 anni.

A richiesta degli interessati, è riconosciuto utile, agli effetti del diritto all'assegno vitalizio, il servizio prestato dagli aiuto ricevitori, dagli aiuto ricevitori aggiunti e dai commessi avventizi con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale in data anteriore alla iscrizione al Fondo in qualità di aiuto ricevitore o di commessi avventizi e cioè, rispettivamente, anteriormente al 1° luglio 1943 ed al 1° gennaio 1947.

In detto caso, l'intero importo dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, pagati dall'aiuto ricevitore e dal commesso avventizio, fino al giorno della iscrizione all'Ente, dovrà essere versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Ente stesso, insieme con i relativi interessi maturati.

La richiesta di cui al secondo comma è esclusa qualora, alla data dell'iscrizione all'Ente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale abbia già provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi possono riscattare fino ad un massimo di 5 anni, il servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Fondo, alle condizioni e con le modalità stabilite nell'articolo 26 della presente legge, purchè esso non rientri nel disposto di cui al secondo comma.

È consentito il cumulo del periodo di servizio coperto da iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale col periodo ammesso a riscatto a norma del precedente comma.

Il ricevitore, l'aiuto ricevitore, l'aiuto ricevitore aggiunto e il commesso avventizio, che per ferite riportate e per infermità contratte a ragione dell'esercizio delle sue funzioni è divenuto inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere colloca-

to a riposo e di conseguire l'assegno, qualunque sia la durata della contribuzione al Fondo. Ai fini della liquidazione dell'assegno, il periodo di contribuzione è aumentato di 10 anni. La misura dell'assegno non potrà comunque essere inferiore a quella dell'assegno spettante con 20 anni di contribuzione.

L'assegno è concesso soltanto quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata dell'infermità contratta o delle ferite riportate.

Art. 5.

Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i ricevitori, gli aiuto ricevitori e i commessi avventizi collocati a riposo, con meno di 20 anni di contribuzione al Fondo e non meno di 10, godono di un assegno vitalizio commisurato al 26 per cento, 27,80 per cento, 29,60 per cento, 31,40 per cento, 33,20 per cento, 35 per cento, 36,80 per cento, 38,60 per cento, 40,40 per cento, 42,20 per cento della base pensionabile, rispettivamente per 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 anni di contribuzione.

Nella determinazione della base pensionabile dei ricevitori dovrà tenersi conto della limitazione di cui all'articolo 8 della presente legge.

Art. 6.

Sono collocati a riposo d'autorità:

a) i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti che hanno compiuto il 72° anno di età;

b) il personale suddetto che risulti permanentemente inidoneo a compiere i propri doveri d'ufficio. La inidoneità deve essere comprovata da una Commissione medico-fiscale.

Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di età — nei riguardi di tutto il personale attualmente in servizio con qualunque qualifica — può essere elevato oltre i settantadue anni, ma non oltre i settantacinque. L'Amministrazione

ne del lotto graduerà il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio e che verrà a superare i settantadue anni nei dieci anni successivi, in maniera che alla fine del predetto periodo non resti in servizio personale di età superiore ad anni settantadue.

Qualora la situazione finanziaria del Fondo non lo consentisse, l'Amministrazione si riserva il mantenimento in servizio di personale che ha superato gli anni 72 e non i 75.

Gli aiuto ricevitori non possono accedere alla nomina a ricevitore quando abbiano superato i settanta anni.

I commessi avventizi cessano dal servizio al compimento del 72° anno di età. In ogni caso l'autorizzazione a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori può essere revocata, qualora i commessi avventizi risultino permanentemente inidonei a compiere i propri doveri d'ufficio. La inidoneità deve essere comprovata da una Commissione medico-fiscale.

Art. 7.

Possono essere collocati a riposo su domanda i ricevitori, gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti e possono chiedere di cessare dal servizio i commessi avventizi che abbiano compiuto il 65° anno di età, sempre che le disponibilità del Fondo lo consentano.

Annualmente il Consiglio di amministrazione fissa il numero degli iscritti al Fondo che possono essere collocati a riposo su domanda. La graduatoria degli aventi diritto sarà fissata in base all'età di ognuno di essi.

Art. 8.

Per la determinazione dell'assegno ai ricevitori viene presa a base la media degli aggi liquidati nell'ultimo triennio, elevando ad anno intero quello degli esercizi incompleti, se superiori a sei mesi. Se l'esercizio incompleto è inferiore a sei mesi, la media degli aggi è quella degli ultimi due esercizi completi.

Qualora la media degli aggi suddetti risulti superiore all'importo dello stipendio annuale corrispondente al coefficiente 325, senza scatti, della tabella unica degli stipendi del personale statale, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, essa è ridotta a detta cifra. Sulla cifra risultante si aggiunge il 10 per cento dell'importo dell'aggio che supera il limite di cui sopra.

L'assegno vitalizio spettante al personale con 20 anni di contribuzione al Fondo è pari al 44 per cento della base pensionabile, costituita dall'importo calcolato con i criteri di cui al comma precedente. Per ogni anno in più di contribuzione, l'assegno vitalizio di cui sopra è aumentato dell'1,80 per cento della base pensionabile fino a raggiungere il massimo dell'80 per cento della base stessa.

Nel computo degli anni di contribuzione la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore o uguale a sei mesi si trascura.

In ogni caso la base pensionabile non può essere inferiore alla retribuzione goduta da un aiuto ricevitore con parità di anni di contribuzione.

Art. 9.

Per la determinazione dell'assegno agli aiuti ricevitori, agli aiuti ricevitori aggiunti e ai commessi avventizi viene presa a base la retribuzione loro spettante all'atto della cessazione dal servizio.

La liquidazione dell'assegno avviene tenendo conto degli stessi criteri stabiliti per i ricevitori di cui al comma terzo dell'articolo 8 della presente legge.

Nel computo degli anni di contribuzione la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore o uguale a sei mesi si trascura.

Art. 10.

In caso di morte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commesso avventizio provvisti di asse-

gno vitalizio, questo è reversibile alla vedova ed agli orfani secondo le seguenti misure:

- 1) vedova, 50 per cento;
- 2) orfani soli, in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento;
- 3) vedova con orfani aventi diritto all'assegno: con un orfano, 60 per cento; con 2 orfani 65 per cento; con tre orfani, 70 per cento; con quattro e più orfani, 75 per cento;
- 4) quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, o, in ogni caso, quando vi siano figli di precedente matrimonio del marito, l'assegno viene ripartito nel modo seguente: il 40 per cento alla vedova e il rimanente, calcolato come al precedente n. 3), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

Gli aventi diritto debbono presentare domanda per ottenere la reversibilità dell'assegno, al Consiglio di amministrazione dell'Ente per il tramite dell'Intendenza di finanza della provincia, corredandola dei documenti di rito.

L'assegno decorre dal giorno successivo alla morte dell'iscritto. Per i casi in cui venga a cessare l'assegno alla vedova o ai figli, si procederà alla modificazione della misura dell'assegno con le norme precedenti.

È ammesso il cumulo di un assegno diretto con un assegno indiretto, anche a carico dello Stato.

È altresì ammesso il cumulo degli assegni di reversibilità cui gli orfani di padre e di madre abbiano diritto da parte di entrambi gli ascendenti che siano stati dipendenti dello Stato o dell'Amministrazione del lotto.

In caso di decesso della moglie titolare di assegno a carico dell'Ente Fondo, è ammessa la reversibilità a favore del marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età. In tal caso l'assegno è liquidato applicando le percentuali vigenti per la vedova. L'assegno non spetta se sia stata pronunciata sentenza,

passata in giudicato, di separazione per colpa del marito.

La vedova ha diritto all'assegno di reversibilità, a condizione che il matrimonio se contratto dal dipendente dopo il 65° anno di età, avvenga prima del compimento del settantaduesimo anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20.

Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma.

Nel caso in cui l'assegno non spetti alla vedova o al vedovo perchè è stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa dell'uno o dell'altro, ove sussista il caso di bisogno, è corrisposto alla vedova o al vedovo un assegno alimentare pari al 20 per cento dell'assegno diretto; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo dell'assegno di reversibilità che sarebbe spettato alla vedova o al vedovo con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo dell'assegno dovuto agli orfani.

L'assegno vitalizio o l'assegno alimentare previsti per la vedova o per il vedovo si perdono nel caso che questi passino ad altre nozze.

Art. 11.

L'assegno non è reversibile:

a) ai superstiti di cui all'articolo precedente che abbiano la gestione di una ricevitoria o siano provvisti di retribuzione fissa derivante da prestazione d'opera a carattere continuativo.

Qualora la vedova non possa godere della reversibilità dell'assegno perchè trovasi nella condizione prevista dal capoverso precedente, l'assegno spetta agli orfani che ne hanno diritto nella misura di cui al precedente articolo 10.

b) alle vedove, quando il matrimonio non sia avvenuto con la osservanza delle condizioni volute dal terz'ultimo comma del precedente articolo oppure quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per colpa loro.

Art. 12.

Quando i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi aventizi vengono a morte in attività di servizio, hanno diritto all'assegno continuativo le vedove e gli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, punto 2), semprechè il personale suddetto abbia contribuito al Fondo per almeno 15 anni.

Per la durata di 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli iscritti al Fondo alla data predetta, il periodo minimo di contribuzione per avere diritto all'assegno è di cinque anni.

Il periodo minimo di contribuzione di cui al primo comma non è necessario se il dipendente sia morto a cagione dell'esercizio delle sue funzioni e la liquidazione dell'assegno è fatta come se il dipendente avesse contribuito al Fondo per il periodo minimo di 20 anni. Qualora il dipendente avesse già contribuito per un periodo superiore a 10 anni, il periodo stesso, ai fini della liquidazione dell'assegno, verrà aumentato di altri 10 anni.

L'assegno continuativo è calcolato con gli stessi criteri di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge e valgono le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11.

Art. 13.

Decadono dal godimento dell'assegno continuativo:

a) gli orfani quando raggiungono la maggiore età e, anche prima, quando contraggono matrimonio.

L'assegno continuativo viene invece conservato nel caso che gli orfani maggiorenni vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 3, punto 2), e non abbiano contratto matrimonio.

b) qualsiasi assegnatario che consegua la gestione di una ricevitoria del lotto o sia provvisto di retribuzione fissa derivante da prestazioni d'opera a carattere continuativo.

Gli assegni continuativi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze,

sono reversibili agli orfani minorenni o maggiorenni se si trovino nelle condizioni suindicate, nella misura prevista dall'articolo 10.

Quando per qualsiasi causa vengono a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o più figli dello stesso genitore, l'assegno viene corrisposto agli altri nella misura prevista nel suddetto articolo.

Art. 14.

Ai titolari di assegni vitalizi diretti d'importo non superiore a lire 400.000 annue lorde compete, in aggiunta, un assegno caroviveri di lire 24.000 annue lorde.

Ai titolari di assegni diretti compresi fra lire 400.000 e lire 424.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri è dovuto in misura pari alla differenza fra lire 424.000 e l'assegno.

Ai titolari di assegni indiretti e di reversibilità d'importo non superiore a lire 300.000 annue lorde, compete, in aggiunta, un assegno di caroviveri di lire 18.000 annue lorde.

Ai titolari di assegni indiretti o di reversibilità compresi fra lire 300.000 e lire 318.000 annue lorde, l'assegno di caroviveri è dovuto in misura pari alla differenza fra lire 318.000 e l'assegno.

Ai titolari di assegni diretti, indiretti o di reversibilità compete ogni anno una 13^a mensilità, pari ad un dodicesimo dell'assegno, compreso il carovita, goduto nell'anno. Ove l'assegno non sia corrisposto per l'intero anno, la tredicesima mensilità, da corrispondersi nella seconda quindicina di dicembre, è ragguagliata al numero dei mesi di godimento dell'assegno, computandosi come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni e trascurando la frazione di mese inferiore a quindici giorni.

Nel caso del cumulo di più assegni compete soltanto una sola tredicesima mensilità ad opzione del titolare.

Art. 15.

La corresponsione di assegni straordinari, prevista dal punto 3) dell'articolo 3, può avvenire:

1) nei casi di gravi malattie ed altri infortuni, semprechè si tratti di comprovato

assoluto bisogno dei titolari di assegni continuativi o di iscritti al Fondo;

2) quando i ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi, sono collocati a riposo, dispensati o cessati dal servizio senza aver diritto all'assegno continuativo intero o ridotto in mancanza del periodo minimo di contribuzione;

3) quando i superstiti di personale morto in attività di servizio e dopo il collocamento a riposo non abbiano avuto la concessione dell'assegno continuativo per non aver il loro dante causa compiuto il periodo minimo di contribuzione;

4) quando siano molti a fruire dello stesso assegno continuativo e si trovino in assoluto e urgente bisogno;

5) in caso di decesso di personale in servizio o in pensione o di loro familiari.

Nessuno può avere più di un assegno straordinario nello stesso anno solare, salvo che si tratti di causa di lutto.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno la somma da erogare in assegni straordinari.

Il Consiglio di amministrazione sottopone al Ministro delle finanze per l'approvazione, le eventuali forme di assistenza e previdenza, di cui al punto 7) dell'articolo 3 della presente legge, che ritenesse opportuno di attuare, tenute presenti le disponibilità del Fondo.

Art. 16.

Il ricevitore destituito non ha diritto ad assegno vitalizio; può essere tuttavia liquidato alla moglie ed ai figli un assegno continuativo, purchè il ricevitore abbia effettuato un periodo minimo di contribuzione di anni 20.

La disposizione si applica anche nel caso di aiuto ricevitore o di aiuto ricevitore aggiunto revocato o di commesso avventizio cui è stata revocata l'autorizzazione a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, quando il provvedimento è stato adottato per i motivi che determinano nei ricevitori la destituzione.

Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il periodo minimo di contribuzione è ridotto ad anni 10.

In tutti i casi di cessazione dal servizio senza diritto all'assegno vitalizio da parte del ricevitore, dell'aiuto ricevitore, dell'aiuto ricevitore aggiunto e del commesso avventizio autorizzato a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, dev'essere provveduto, per il corrispondente periodo di contribuzione all'Ente, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

La concessione di un assegno a norma del primo e del secondo comma del presente articolo è considerata sostitutiva dell'assegno vitalizio diretto e quindi esclude l'obbligo di provvedere alla costituzione della posizione assicurativa di cui al precedente comma.

Art. 17.

Al ricevitore, all'aiuto ricevitore ed all'aiuto ricevitore aggiunto, revocati, e al commesso avventizio cui è stata revocata l'autorizzazione a prestare servizio, quando la revoca dal servizio e dell'autorizzazione non è stata comminata per motivi che determinano nei ricevitori la destituzione, può essere concesso un assegno vitalizio nella misura massima di due terzi di quello che spetterebbe secondo le norme della presente legge, purchè abbiano effettuato un periodo minimo di contribuzione di almeno 20 anni.

Per la durata di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di contribuzione è ridotto ad anni 10.

Art. 18.

Le dimissioni volontarie o d'ufficio importano la perdita di qualsiasi diritto all'assegno vitalizio.

Ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, agli aiuto ricevitori aggiunti ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, dimissionari o comunque cessati dal servizio senza diritto al trattamento di quiescenza, va liquidata una

sola volta una indennità di buonuscita in ragione di tante mensilità, pari ciascuna ad una tredicesima mensilità percepita nell'ultimo anno intero di servizio, quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo.

Dall'indennità di cui al secondo comma è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, l'intero importo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai fini della costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

Art. 19.

Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, è soppresso e il suo stato patrimoniale è incorporato in quello del Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

Art. 20.

Il Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto garantisce le gestioni dei ricevitori, degli aiuto ricevitori e degli aiuto ricevitori aggiunti sprovvisti di cauzione, e provvede a rivalere l'Erario, nei limiti della cauzione che avrebbe dovuto essere prestata, dei debiti verso l'Erario stesso che i gestori eventualmente e comunque costituissero a motivo delle loro funzioni, indipendentemente da ogni azione penale o sanzione disciplinare.

Art. 21.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori, obbligati a prestare la cauzione prevista dall'articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni e dagli articoli 280 e seguenti del Regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, sono esonerati dal prestare la cauzione medesima, la quale s'intende garantita dal Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

I gestori che volessero rinunciare all'esonero di cui sopra, debbono presentare ap-

posita istanza all'Intendenza di finanza della Provincia, chiedendo di voler costituire senza riduzione la cauzione ai sensi degli articoli 280 e seguenti del regolamento sul lotto.

Per ottenere lo svincolo delle cauzioni già costituite, i gestori debbono presentare domanda all'Intendenza di finanza della Provincia.

Lo svincolo avviene con l'osservanza del disposto dell'articolo 286 del Regolamento sul lotto.

Art. 22.

I gestori esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione sono soggetti ad una ritenuta dell'1,50 per cento da calcolarsi sull'aggio della ricevitoria di cui all'articolo 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

La ritenuta, per l'esercizio in cui la presente legge entrerà in vigore, si conteggerà per tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi che restano fino al termine dell'esercizio stesso.

Art. 23.

La misura dell'indennità di buonuscita agli iscritti collocati a riposo o cessati dal servizio o, se morti in servizio, ai loro superstiti aventi diritto a pensione, è pari ad un dodicesimo dell'assegno vitalizio annuo spettante, comprensivo di carovita e 13^a mensilità, con l'integrazione di una somma aggiuntiva da prelevarsi dalla dotazione che verrà a costituirsi destinandovi la ritenuta aggiuntiva dell'1 per cento di cui all'articolo 2.

La somma aggiuntiva sarà calcolata tenendo conto dell'entità della dotazione, degli anni di servizio in cui l'iscritto al Fondo ha contribuito con la ritenuta dell'1 per cento e della base pensionabile.

Il Consiglio di amministrazione fissa i criteri generali per la determinazione e per la erogazione della somma aggiuntiva.

L'ammontare dell'indennità di buonuscita non potrà superare l'importo della base pensionabile su cui è calcolato l'assegno vitalizio. Fino a quando tale misura massima non potrà essere corrisposta, viene annualmente stanziata a carico del Fondo una somma di

importo non superiore ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo della spesa per nuovi assegni vitalizi da liquidarsi nell'esercizio.

Nell'esercizio in cui la presente legge entrerà in vigore, l'importo della buonuscita sarà pari ad un dodicesimo dell'assegno vitalizio annuo spettante, comprensivo di carovita e di 13^a mensilità.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente fissa per ogni esercizio finanziario la disponibilità per la concessione dei prestiti di cui al punto 6) dell'articolo 3.

I prestiti vengono concessi, secondo modalità e limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione e a giudizio insindacabile dello stesso, nei casi di accertata esigenza per spese di miglioramento dell'attrezzatura e del locale della ricevitoria.

I prestiti di norma non possono essere di durata superiore ad un anno. Il tasso annuo d'interesse non potrà superare il tasso massimo previsto per i piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza ai dipendenti dello Stato.

Art. 25.

Tutti gli assegni vitalizi diretti liquidati a ricevitori, aventi decorrenza da data anteriore al 1° luglio 1959, sono aumentati, con effetto dal 1° gennaio 1960, di un importo pari al 50 per cento dell'assegno risultante a suo tempo dall'applicazione del primo e secondo comma dell'articolo 303 del Regolamento sui servizi del lotto. In ogni caso, l'assegno complessivo non potrà essere d'importo inferiore a lire 250.000 annue, nè superiore a lire 584.640 e comunque non superiore all'importo che dovrebbe essere corrisposto agli aventi diritto qualora l'assegno venisse liquidato in base ai criteri disposti dalla presente legge.

Tutti gli assegni indiretti e di riversibilità liquidati a favore di superstiti di ricevitori, aventi decorrenza da data anteriore al 1° luglio 1959, sono riliquidati, con effetto dal 1° gennaio 1960, tenendo conto dell'assegno diretto del rispettivo dante causa aumentato secondo i criteri di cui al preceden-

te comma. In ogni caso la misura dell'assegno minimo non può essere inferiore a lire 150.000 annue e quella dell'assegno massimo superiore a lire 245.340 annue.

L'indennità di caroviveri sarà corrisposta con le norme di cui all'articolo 14 della presente legge.

Tutti gli assegni, indiretti e di reversibilità, liquidati a ricevitori e ai loro superstiti con decorrenza posteriore al 1° luglio 1959, saranno riliquidati, con effetto dal 1° maggio 1961, con i criteri di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

Art. 26.

I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli aiuto ricevitori aggiunti e i commessi avventizi, per potere chiedere il riscatto del servizio prestato, anteriormente alla iscrizione al Fondo, presso una ricevitoria del lotto, debbono avere rivestito le seguenti qualifiche:

a) di commesso di carriera o di commesso tirocinante, se trattasi di servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1939;

b) di aiuto ricevitore o di commesso avventizio autorizzato a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitori, se trattasi di servizi prestati dopo tale data.

I servizi che ai sensi della presente legge sono riscattabili possono essere ammessi a riscatto se risultano dagli atti ufficiali dell'Amministrazione e decorrono dalla data dell'autorizzazione.

La domanda di riscatto indicante le qualifiche e i servizi prestati deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al comma precedente la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla cessazione stessa.

Gli aventi diritto possono presentare la domanda di riscatto entro novanta giorni dal decesso del dipendente anche se questo sia incorso nella decadenza di cui al terzo comma.

Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già scaduto il

termine contemplato nel terzo comma, o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non può essere presentata oltre il novantesimo giorno dalla cessazione dal servizio.

L'accoglimento della domanda di riscatto è disposto dal Consiglio di amministrazione.

Il personale che chiede il riscatto è tenuto al pagamento di un contributo, commisurato al periodo di servizio da riscattare, nella misura del 5 per cento sulla base:

a) dell'80 per cento dell'aggio dell'esercizio in cui la domanda di riscatto è stata presentata, se ricevitore;

b) dell'80 per cento della retribuzione annua spettante alla data della presentazione della domanda di riscatto se aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio.

Il contributo a carico dei ricevitori non può essere calcolato su un importo d'aggio superiore a quello della base pensionabile di cui all'articolo 8 della presente legge.

Il contributo di cui sopra è commisurato all'80 per cento dell'aggio o della retribuzione finchè tale criterio rimane in vigore per gli impiegati statali.

Art. 27.

Il settimo dell'aggio netto di cui all'articolo 100 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni, cessa, dall'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge, dall'essere attribuito al Fondo di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato ed è invece devoluto all'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

Art. 28.

Qualora per effetto delle disposizioni della presente legge, l'importo degli assegni riliquidati dovesse essere di misura inferiore a quello attualmente in godimento, la differenza verrebbe conservata a titolo di assegno personale.

Sarà inoltre conservato l'assegno vitalizio in godimento, nel caso che, per effetto della presente legge, il titolare non ne avesse più diritto.

Art. 29.

L'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto è ammesso a fruire della tutela in giudizio da parte dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 30.

Gli assegni continuativi vengono pagati a rate mensili maturate in base ai ruoli.

Gli assegni vitalizi e continuativi corrisposti dall'Ente non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente e per gli altri casi previsti dall'articolo 93 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni.

Avverso la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il conferimento di assegni vitalizi e continuativi è ammesso il ricorso alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato.

Art. 31.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di amministrazione dell'Ente, presenta al Ministro delle finanze il bilancio del Fondo con una relazione sul suo funzionamento.

La compilazione del bilancio tecnico viene eseguita ogni quinquennio.

Art. 32.

Sono abrogati gli articoli 99, 104, 105, 106, 107 e 109 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge 5 giugno 1939, n. 973 e successive modificazioni e gli articoli 221, 274, 275, 293, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320 e 321 del Regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, nonchè tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.